**CONVENZIONE**

**Per la prrocchia della Madonna Pellegrina in Mestre**

**tra il Patriarcato di Venezia**

**e la Provincia Lombardo-Veneta dei Padri Somaschi.**

I sottoscritti: Sua Eminenza Rev.ma i Sig. CardAngelo Roncalli Patriarca di Venezia in rappresentanza del Patriarcato di Venezia, ed il Rev. P. D. Pio Prof. Bianchini, Preposito Provinciale della Provincia Lombardo Veneta dei Padri Somaschi, hanno determinato e determinanodi addivenire alla presente convenzione, che viene fissata nei seguenti *ad nutun S. Sedis* termini:

1°. Sua Eminenza il Card. Patriaarca, previa facoltà apostolica, affida alla Provincia Lombardo Veneta dei Padri Somaschi *ad nutum S. Sedis* la Parrocchia della Madonna Pellegrina in Mestre, perché, sotto la giurisdizione dell’ordinario del luogo, venga amministrata, a norma dei sacri canoni*,* dalla Provincia Lombardo Veneta dei Padri Somaschi*.*

2°. I confini della Parrocchia sono quelli contenuti nel Decreto di erezione e segnati nell’apposita carta toografica allegata allo stesso Decreto e il cui esemplare si conserva nell’archivio dlla Curia Patriarcale. Sua Em.za Il Card. Patraiarca può variare i confini sudetti qualora la necessità e il benessere delle anime lo richiedessero.

3°. Per il governo della Parrocchia e la cura delle anime, la Provincia Lombardo Veneta dei Padri Somaschi mette a disposizione n. tre Sacerdoti idonei; di questi uno fungerà da Parroco e sarà sostituito nei modi e nelle condizioni previsti dai sacri canoni, gli altri saranno Vicari cooperatori da proporsi dal Preposito Provinciale e da confermarsi dall’Ordinario del luogo.

4°. Su Em.za il Card. Patriarca nell’affidare alla Provincia Lombardo Veneta dei Padri Somaschi la cura delle anime con tutti i doveri e i diritti, consegna la Parrocchia dotata della Chiesa e casa canonica e l’ asilo parrocchiale.

5°. Di tali beni immobili e di tutti i beni mobili esistenti all’atto della consegna della Parrocchia, sarà redatto un accurato inventario, del quale un esemplare sarà conservato nell’archivio della Curia Patriarcale, un secondo nell’archivio della Parovincia Lombardo Veneta dei Padri Somaschi e un terzo nell’archivio della Parrocchia. Tutti gli altri beni saranno considerati ed amministrati a norma del can. 639 & 3.

6°. L’amministrazione dei beni parrocchiali e del beneficio sarà tenuta distinta dll’amministrazione dei beni della Paorvincia Lombardo Veneta dei Padri Somaschi e saràregolata, anche per quel che riguarda le oblazioni dei fedeli, come le altre Parrocchie della Diocesi, a norma dei cc. 533 & 1 n. 4 e & 2; 535 & 3 n. 2; 630 & 3 e 4; 631 & 3; 1525.

7°. Se la Provincia Lombardo Veneta dei Padri Somaschi per qualunque causa dovesse lasciare la Parrocchia, le oblazioni dei fedeli, che si presumono fatte alla Parrocchia, rimangono di questa, non esclusa la dote del beneficio e le eventuali donazioni che fossero nel frattempo venute ad arricchire il beneficio.

8°. Per tutto iò di cui non si fa specialele menzione nella presente Convenzione s’intende che la Parrocchia della Madonna Pellegrina sarà regolata second le norme del Diritto canonico e le disposizioni della S. Sede e dell’Ordinario.

9°. La presente convenzione non potrà essere mutata o modificata senza il consenso delle due parti contraenti, previa approvazione della S. Sede.

 P. Pio Bianchini Prep.to Prov.le

 + Angelo Giuseppe Card. Roncalli Patriarca